



COMUNE DI USINI

PROVINCIA DI SASSARI

(via Risorgimento n° 70 - C.A.P. 07049)

Tel. 079 3817000/3817008 – Fax 079 380699 – c.f. 00206220907 – E. Mail: comunedi-usini@cert.legalmail.it

ORDINANZA n. 7 del 22.05.2026

**OGGETTO: PRESCRIZIONI ANTINCENDIO 2026.
MANUTENZIONE E PULIZIA DEI TERRENI INCOLTI IN TEMA DI TUTELA
DELL'INCOLUMITA' E DELL'IGIENE**

IL SINDACO

PREMESSO che con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario procedere all'attuazione di un programma di prevenzione, finalizzato ad impedire l'insorgenza e la propagazione degli incendi e pertanto si devono dare disposizioni dirette ai proprietari dei terreni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 5/48 del 29.01.2025 avente ad oggetto "*Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2025.*"

VISTO l'allegato alla deliberazione di cui sopra "*Prescrizioni di contrasto alle azioni e alle omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016*";

DATO ATTO che, alla data di predisposizione della presente ordinanza, la suddetta deliberazione costituisce l'ultimo aggiornamento regionale in materia di prescrizioni antincendio boschivo, fatte salve eventuali successive disposizioni, modifiche o aggiornamenti emanati dalla Regione Sardegna per l'annualità 2026;

CONSIDERATO che dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo";

RILEVATA la presenza, lungo i tracciati delle strade pubbliche ricadenti nel Comune di Usini, di rovi e sterpaglie che fuoriescono dalle proprietà private, di materiale secco di varia natura e di numerose aree di proprietà privata infestate da erbacce, sterpaglie e/o interessate da scariche abusive contenenti rifiuti vari e materiali infiammabili;

CONSIDERATO che tali situazioni, oltre a ledere il decoro urbano, configurano un grave pericolo per l'igiene, la salute e l'incolumità privata, pubblica e dell'ambiente, in quanto favoriscono il proliferare di insetti nocivi (ratti, zecche, blatte, etc.) e incrementano, con l'alta temperatura della stagione estiva, il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

VISTO l'allegato D (Prontuario delle sanzioni amministrative) incluso nelle Prescrizioni regionali antincendi 2023 – 2025

RITENUTO di adottare, ai fini preventivi, prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo;

VISTI gli artt. 50 e 54 del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

1) Entro il 1° giugno e per tutto il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo ovvero fino al 31 ottobre 2026;

a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;

b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;

c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;

d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 2, dell'allegato n. 8 della Delib. G.R. n. 5/48 del 29.01.2025, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;

f) i proprietari e gestori di rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, hanno l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato;

g) ai proprietari di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e agli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, che ancora non abbiano adempiuto, di provvedere ad effettuare i relativi INTERVENTI DI PULIZIA A PROPRIA CURA E SPESE DEI TERRENI INVASI DA VEGETAZIONE, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'eliminazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali per non accrescere il pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica e il pericolo di incendi.

Tutti gli interventi sopraindicati dovranno essere effettuati con decorrenza immediata e comunque entro e non oltre il 1° giugno c.a., nel rispetto della succitata normativa in vigore, ed in ragione delle motivazioni suesposte (pericolo d'incendio, incolumità - igiene e salute pubblica, ordine e decoro urbano), e dovranno essere garantiti durante l'intero periodo in cui vige l'elevato pericolo di incendio boschivo, ovvero fino al 31 ottobre c.a.

INFORMA

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'“Allegato D” (Prontuario delle sanzioni amministrative - Allegato alla Delib. G.R. n. 5/48 del 29.01.2025).

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si applicano le disposizioni dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 5/48 del 29.01.2025.

DEMANDA

Alla Polizia Locale, alla Compagnia Barracellare, alle Forze dell'Ordine e a tutti i soggetti incaricati della Vigilanza Ambientale il controllo sul rispetto della presente Ordinanza. Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Usini e ne sarà data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune www.comune.usini.ss.it.



IL SINDACO

(Dot. Antonio BRUNDU)

Antonio Brundu